



## Tassazione delle obbligazioni e dei buoni del tesoro dal 1° Luglio 2013

La recente modifica alla legge doganale, che peraltro ha modificato anche la legge sulle tasse reddituali, ha introdotto le seguenti modifiche:

1. Il reddito d'imposta da obbligazioni e buoni del tesoro derivante dagli slovacchi residenti fiscali e dalle unità operative slovacche permanentemente stabilite non residenti fiscali, non sarà considerato come reddito soggetto a imposta in Slovacchia. La modifica dovrebbe incrementare l'attrattività delle obbligazioni domestiche sui mercati esteri e facilitare l'ottenimento del finanziamento del credito per le imprese slovacche.
2. Il reddito di imposta degli slovacchi pagatori di imposta da obbligazioni e buoni del tesoro non sarà soggetto a una ritenuta fiscale. In tal modo i soggetti individuali saranno obbligati ad accertare il loro debito di imposta da tale reddito attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi. Il proposito di queste modifiche legislative è quello di unificare il sistema di tassazione delle obbligazioni statali e dei buoni del tesoro con le tasse imposte alle obbligazioni fiscali. Solo il reddito da obbligazioni e buoni del tesoro ricevuto dai pagatori di imposta, non stabilito o fondato per la gestione di impresa, dal fondo di proprietà nazionale della Repubblica Slovacca e dalla banca nazionale slovacca sarà soggetto alla ritenuta alla fonte.

Le modifiche di cui sopra dovranno essere applicate a tutti i redditi da obbligazioni e buoni del tesoro che saranno pagati, sgravati o accreditati a beneficio del contribuente a partire dal 1° Luglio 2013.